



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

IL GARANTE

Rep. N. 5/2013
Prot. N. 735 del 02.05.2013

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112” ed in particolare l’articolo 4, comma 2, che dispone che il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 5, comma 3, della legge;

VISTO il decreto del Garante n.4/2012 con il quale, in attuazione del citato articolo 4, comma 2, e nell’esercizio dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’Autorità dall’articolo 1 della citata legge 12 luglio 2011, n.112, sono stati predeterminati i criteri generali che devono guidare la scelta dei consulenti e degli esperti, con particolare riferimento ai requisiti, ai presupposti ed alle tipologie di incarichi conferibili;

RITENUTO necessario ed opportuno integrare il suddetto decreto n.4/2012 con specifiche disposizioni concernenti le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione esterna ed i relativi obblighi di pubblicità, come previsto dalla normativa generale vigente in materia;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.5/2008 in data 11.03.2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni in tema di collaborazioni esterne” che, al paragrafo 7 “Esclusioni” dispone che *“le collaborazioni meramente occasionali... non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità”*;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente decreto sono definite le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed i relativi obblighi di pubblicità.

Articolo 2

(Avviso di selezione pubblica)

1. L’Ufficio, individuato il fabbisogno dell’Autorità in relazione ai piani e ai programmi definiti dal Garante ed accertata l’impossibilità di rispondere alle esigenze con il personale

in servizio, predisporre un avviso di selezione pubblica nel quale sono evidenziati i seguenti elementi :

- a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico;
 - e) compenso, che deve essere congruo rispetto alla qualità e quantità della prestazione richiesta, tenuto conto dei valori di mercato e delle tariffe professionali vigenti, e proporzionato all'utilità che l'amministrazione mira a conseguire;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento.
2. Nell'avviso è individuato un termine perentorio per la presentazione dei curricula, nonché il termine di conclusione del procedimento ed i criteri in base ai quali viene effettuata la comparazione.
 3. In ogni caso, per essere ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, alla data della pubblicazione dell'avviso :
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
 4. I requisiti indicati al comma 3 sono oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
 5. Dell'avviso di cui al comma 1 si dà adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org.

Articolo 3

(Procedura comparativa)

1. Alla scadenza stabilita nell'avviso di selezione pubblica, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale dell'Autorità, l'Ufficio procede - a mezzo di una Commissione appositamente nominata - alla valutazione dei curricula presentati.
2. A ciascun curriculum è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri :
 - a) qualificazione professionale : massimo punti 60 ;
 - b) esperienze maturate nel settore di attività di riferimento : massimo punti 40.
3. In relazione all'oggetto e alla durata dell'incarico, l'avviso può prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte.

4. Per gli incarichi di consulenza legale e tecnica, l'Ufficio può predisporre periodicamente, sulla base di appositi avvisi, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di requisiti specialistici ed appositamente selezionato, ai quali attingere nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente in materia di collaborazioni esterne.
5. Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità prevista dal comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 4

(Esclusioni)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le prestazioni autonome occasionali che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non riconducibile a piani o programmi dell'Amministrazione, per una durata non superiore a trenta giorni, che comportino un costo non superiore a euro 5000,00 lordi, come prescritto dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 maggio 2013



Vincenzo Spadafora